FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0068/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0055/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari - Presidente

Roberta Landi - Componente

Salvatore Casula - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0055/CFA/2026-2027 proposto in data 14.10.2026 dal Procuratore federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale *[omissis]* della F.I.G.C. - L.N.D. assunta nella riunione del 5 ottobre 2026 e pubblicata, unitamente alle motivazioni, con il Comunicato ufficiale *[omissis]*, resa all'esito del deferimento prot. 1021pfi25-26 a carico dei sigg.ri *[omissis]*, *[omissis]* ed *[omissis]* e della società A.S.D. *[omissis]*;

visto il reclamo e i relativi allegati;

vista la memoria difensiva depositata nell'interesse dei reclamati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all'udienza dell'11.11.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Salvatore Casula sono presenti l'Avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Santiago Arguello per i reclamati;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il presente procedimento nasce da una segnalazione dei genitori del calciatore minorenne *[omissis]*, tesserato per la categoria Pulcini della società A.S.D. *[omissis]* (di seguito anche *[omissis]*), i quali, per il tramite del proprio legale, con nota del 4.3.2026 trasmessa l'11.3.2026 alla società, al Comitato regionale *[omissis]* e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, denunciavano "diversi atteggiamenti discriminatori" assunti nei confronti del figlio, culminati nella sua esclusione dalle gare e dallo spogliatoio. La segnalazione veniva reiterata con un sollecito del 22.4.2026, nel quale si lamentava che la situazione non era cessata.

Secondo quanto riferito, il 20.10.2025, al termine di un allenamento, il minore - affetto da disturbo ipercinetico della condotta (ADHD) e titolare di certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 - si era attardato sotto la doccia e, sollecitato dai tecnici a sbrigarsi, aveva risposto "se mi tocchi ti denuncio". Nel successivo colloquio con il responsabile del settore giovanile, i genitori avevano reso nota la condizione del figlio e la sua presa in carico da parte dei servizi dell'AUSL; la società aveva quindi disposto una sospensione cautelativa dalle attività, protrattasi per circa una settimana, al termine della quale il minore aveva ripreso gli allenamenti.

Da quel momento, tuttavia, il bambino non era più stato convocato per alcuna gara ufficiale, né aveva potuto utilizzare lo spogliatoio con le medesime modalità dei compagni, e ciò sino ai primi di maggio 2026, quando, cessato l'incarico del responsabile tecnico della categoria e subentrato un diverso referente, aveva ripreso sia a frequentare lo spogliatoio sia a partecipare all'attività di gara, a stagione ormai conclusa.

2.Nel corso dell'attività inquirente venivano acquisiti, tra l'altro, il foglio di censimento e l'organigramma della società, la documentazione relativa alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il modello organizzativo e il codice

di condotta societari, la documentazione sanitaria del minore, la corrispondenza intercorsa tra la società e la famiglia e, in particolare, la nota del 10.11.2025 con la quale la psicologa del CNPIA di *[omissis]* che seguiva il minore, dott.ssa *[omissis]*,

aveva fornito alla società alcune indicazioni operative, nonché la successiva e-mail della medesima professionista del 22.5.2026. Venivano altresì escussi il padre del minore, il genitore di altro calciatore della squadra, il signor *[omissis]*, collaboratore dello staff tecnico, il signor *[omissis]*, consigliere della società, il Responsabile safeguarding *[omissis]*, il presidente *[omissis]* e il signor *[omissis]*, responsabile tecnico della categoria Pulcini.

3. Concluse le indagini, in data 9.9.2026 la Procura federale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale *[omissis]*:

- il signor *[omissis]*, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della *[omissis]*, per rispondere:

"A) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito che il dirigente sig. *[omissis]* svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. *[omissis]* militante nella categoria Pulcini, sebbene fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

B) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 4, commi 1 e 2 lett. f) ed i), del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e dal capo 'Tabella Modalità di gioco categorie di base' del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, omesso di garantire l'adozione di misure conformi ai principi inclusivi su cui si fonda l'attività di base, consentendo e/o comunque non impedendo che dal mese di ottobre 2025 sino al termine del campionato il minore sig. *[omissis]*, affetto da disturbo ADHD, non fosse convocato per le gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della società dallo stesso rappresentata";

- il signor *[omissis]*, all'epoca dei fatti dirigente e Responsabile safeguarding della *[omissis]*, per rispondere:

"della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 4, commi 1 e 2 lett. f) ed i), ed 11, comma 1, del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, quale organo preposto a vigilare sulla corretta attuazione della normativa sul safeguarding, omesso di prestare la dovuta attenzione e di garantire la corretta attuazione dei protocolli e delle misure finalizzate a creare un ambiente inclusivo per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva di base della società A.S.D. *[omissis]*, consentendo e comunque non impedendo che dal mese di ottobre 2025 sino al termine del campionato il minore sig. *[omissis]*, affetto da disturbo ADHD, non fosse convocato per le gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. *[omissis]*";

- il signor *[omissis]*, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la *[omissis]*, per rispondere:

"A) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. *[omissis]* militante nella categoria Pulcini sebbene fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

B) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 4, commi 1 e 2 lett. f) ed i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e dal capo 'Tabella Modalità di gioco categorie di base' del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025 per avere lo stesso, dal mese di ottobre 2025 sino al termine del campionato, omesso di convocare e precluso al minore sig. *[omissis]*, affetto da disturbo ADHD, di poter prendere parte alle gare ufficiali disputate dalla squadra della società A.S.D. *[omissis]* militante nella categoria Pulcini".

La società A.S.D. *[omissis]* era quindi chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, così come descritti nei capi di incolpazione.

4. Nel giudizio di primo grado, celebratosi dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale *[omissis]*, all'udienza del 5.10.2026 la Procura federale, pur riconoscendo "le oggettive difficoltà che una società dilettantistica è chiamata ad affrontare nella gestione di un caso come quello in esame", chiedeva l'irrogazione dell'inibizione per mesi 4 nei confronti del

signor *[omissis]*, per mesi 3 nei confronti dei signori *[omissis]* e *[omissis]*, e dell'ammenda di € 1.200,00 nei confronti della società.

Il signor *[omissis]*, comparso personalmente, ripercorreva le iniziative assunte e riferiva di avere interpretato l'indicazione della psicologa sull'inopportunità di far condividere lo spogliatoio al minore "come un ostacolo insuperabile" per la sua partecipazione alle gare ufficiali. Il signor *[omissis]* ammetteva di non avere mai conseguito l'abilitazione e, quanto al capo b), riferiva una serie di episodi a suo dire incompatibili con l'impiego del bambino in una gara ufficiale, precisando che questi era sempre stato seguito con attenzione negli allenamenti.

5. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Territoriale accoglieva solo parzialmente le richieste della Procura federale. Ritenuta la responsabilità per il capo a) "provata per tabulas oltre che ammessa", irrogava al signor *[omissis]* l'inibizione per mesi 1, al signor *[omissis]* l'inibizione per mesi 2 e alla società l'ammenda di € 600,00.

Prosciogliева invece tutti i deferiti dagli addebiti di cui al capo b), nel convincimento che "nulla o ben poco, sia sotto il profilo sociale che sotto l'aspetto tecnico, possa essere rimproverato" alla società e ai suoi referenti, i quali avrebbero sempre consentito al minore di allenarsi, lo avrebbero inserito in un gruppo ristretto seguito da un tecnico dedicato e si sarebbero informati delle sue assenze. Secondo il primo Giudice, "la non partecipazione alle partite dei campionati FIGC e/o CSI appare una conseguenza diretta di una precisa e specifica indicazione terapeutica fornita dalla psicologa" con la nota del 10.11.2025; con "una direttiva di questo tenore a cui non è seguita da parte del medico nessuna ulteriore comunicazione riguardo a un miglioramento della situazione" sarebbe stato "obiettivamente arduo immaginare possibile un effettivo impiego" del bambino in una gara, la quale comporta pur sempre fasi di spogliatoio prima e dopo l'incontro.

6. In data 14.10.2026 la Procura Federale ha proposto reclamo avverso tale decisione, limitatamente al proscioglimento dal capo b) e alla conseguente quantificazione dell'ammenda, chiedendo che venga affermata la responsabilità dei signori *[omissis]*, *[omissis]* e *[omissis]*, con irrogazione dell'inibizione per mesi 4 nei confronti del primo e di mesi 3 ciascuno per i restanti due, nonché la rimodulazione dell'ammenda a carico della società nella misura di € 1.200,00, ovvero l'applicazione delle sanzioni ritenute giuste ed eque.

Con un unico ed articolato motivo di impugnazione, la reclamante ha sostenuto che il primo giudice abbia erroneamente valutato i fatti, assumendo quale "fallace presupposto" che, in assenza di ulteriori comunicazioni mediche attestanti un miglioramento clinico, fosse arduo immaginare un impiego del minore nelle competizioni ufficiali. A detta della Procura Federale, nella sua relazione del 10.11.2025 la dott.ssa *[omissis]*, psicologa e psicoterapeuta del CNPIA di *[omissis]*, pur condividendo con la società alcune indicazioni operative, aveva "sconsiglia[to] fermamente l'esclusione definitiva del minore dal contesto sportivo", sicché non potrebbe sostenersi che la mancata partecipazione alle gare ne fosse la conseguenza diretta.

Sempre secondo la reclamante, l'onere di accertamento e verifica dello stato del tesserato gravava interamente sulla società, in virtù dei doveri di vigilanza e di tempestivo adeguamento ai protocolli safeguarding; non era pertanto compito del medico promuovere comunicazioni sui miglioramenti del bambino, bensì onere della società interfacciarsi proattivamente con il consulente clinico per garantire il più tempestivo inserimento del minore nel gruppo squadra. Nessuna verifica sarebbe stata invece compiuta, mentre il minore restava escluso dalle gare per l'intera stagione.

7. Il difensore dei deferiti si è costituito, nell'interesse dei propri assistiti, nel giudizio di secondo grado mediante il deposito di una memoria difensiva con la quale hanno chiesto, in via preliminare, la declaratoria di estinzione del procedimento nei confronti del signor *[omissis]*, deceduto in data 23.10.2026, e, nel merito, il rigetto del reclamo.

Secondo la difesa, il reclamo "isola l'esito", ossia l'assenza dalle gare, trascurando la sequenza di iniziative che lo aveva preceduto e accompagnato. Le indicazioni della psicologa, lette nella loro interezza (rapporto più "uno a uno" con un adulto di riferimento, osservazione focalizzata, strutturazione dell'attività), descriverebbero le condizioni necessarie per una partecipazione sostenibile e tutelante, non replicabili in una gara ufficiale con le risorse disponibili. La mancata convocazione sarebbe stata dunque una scelta prudenziale e temporanea, condivisa con la famiglia, superata non appena mutata l'organizzazione tecnica. Mancherebbe in ogni caso qualsiasi intento discriminatorio, e le responsabilità personali sarebbero state contestate in modo cumulativo e indifferenziato.

8. All'udienza dell'11.11.2026, il rappresentante della Procura federale ha insistito nei motivi di impugnazione e il difensore dei reclamati ha concluso come in atti.

Il procedimento è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente osservare che sebbene l'oggetto del reclamo, come riportato nell'avviso di fissazione dell'udienza, faccia riferimento anche all'incongruità delle sanzioni irrogate con riferimento al capo a) di incolpazione, l'atto di reclamo non contiene alcuna censura avverso tale statuizione, essendo le doglianze del reclamante circoscritte, come del resto confermato anche in udienza, al proscioglimento in ordine al capo b) e alla conseguente misura dell'ammenda irrogata alla società.

Ne consegue che la statuizione relativa al capo a) non è devoluta alla cognizione di questa Corte e che l'accertamento della responsabilità per tale capo, con le relative sanzioni, resta fermo.

2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi estinto il procedimento disciplinare nei confronti del signor *[omissis]*, limitatamente al capo b), per intervenuto decesso dell'incolpato in data 23.10.2026, così come riferito dal suo difensore. Sul punto la reclamante Procura Federale non ha sollevato alcuna contestazione e si è associata alla richiesta di estinzione del procedimento nei confronti del signor *[omissis]*.

Il Codice di giustizia sportiva non disciplina espressamente questa eventualità, ma tale lacuna è agevolmente colmabile alla luce del principio della personalità della responsabilità disciplinare, che costituisce un cardine dell'ordinamento sanzionatorio sportivo ed è desumibile dall'art. 5, comma 1, C.G.S., secondo cui le persone fisiche soggette all'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili (CFA, SS.UU., n. 120/2022-2023). Da ciò discende che la funzione afflittiva e nel contempo rieducativa della sanzione disciplinare presuppone l'esistenza in vita del soggetto cui essa è destinata.

In tal senso, del resto, depongono i principi generali dell'ordinamento statale, ai quali gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività per quanto non espressamente disciplinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva del CONI, e segnatamente il principio di personalità della responsabilità di cui all'art. 27, comma 1, della Costituzione e il disposto di cui all'art. 150 del codice penale, che rilevano nel presente contesto non già per diretta applicazione, ma quali espressioni di una regola di sistema incompatibile con la prosecuzione di un giudizio punitivo nei confronti di chi non è più in vita.

Ne consegue che la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in quanto fondata sull'operato del legale rappresentante, non può essere affermata in relazione al capo b), difettando l'accertamento della condotta del Presidente *[omissis]*. Resta invece da scrutinare la responsabilità oggettiva ai sensi del comma 2 della medesima disposizione per l'operato degli altri dirigenti.

3. Ciò premesso, il reclamo proposto merita parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione.

Giova richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, aggiunto con la legge costituzionale 26.9.2023, n. 1, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, e autorizza una lettura dell'attività sportiva quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 32/2026-2027).

Già prima di tale previsione, peraltro, l'art. 16 del d.lgs. 28.2.2021 n. 39 aveva individuato quale obiettivo primario la tutela dei minori e il contrasto effettivo di ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e di presidi di controllo.

In attuazione di tali principi, il Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (C.U. n. 68/A del 27.8.2024) precisa, all'art. 1, comma 3, che esso disciplina le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata e in ogni forma, anche omissiva, e stabilisce, all'art. 3, comma 2, che il diritto alla salute e al benessere psico-fisico del tesserato costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

L'art. 4 del medesimo Regolamento, per quanto qui di interesse, annovera tra le fattispecie rilevanti, al comma 1, lett. f), la "incuria", che il successivo comma 2 definisce in termini puramente oggettivi come mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo, ma anche (al comma 1 lett. i), i "comportamenti discriminatori", definiti dalla norma come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il successivo art. 11, comma 1, del Regolamento, a sua volta, delinea i compiti del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, i cui obblighi hanno natura essenzialmente proattiva e preventiva, poiché non si attivano soltanto al sopravvenire

della conoscenza di fatti illeciti già consumati, ma esigono una stabile opera di vigilanza sull'adeguatezza e sull'effettiva attuazione delle procedure e dei protocolli e sull'adozione delle cautele organizzative necessarie.

La ratio del sistema di safeguarding, nel suo complesso, non è solo quella di prevenire situazioni di pregiudizio, ma anche di intercettare tempestivamente qualsiasi segnale di disagio ed impedire che il contesto sportivo produca, amplifichi o tolleri

qualsiasi fenomeno di esclusione, mortificazione, stigmatizzazione o vulnerazione dell'equilibrio psicofisico dei tesserati minori di età. La normativa federale non è cioè destinata a operare soltanto in presenza di fatti eclatanti o di condotte apertamente violente, vessatorie o discriminatorie, giacché la sua portata preventiva impone di ricomprendere anche tutte le scelte organizzative o gestionali che, pur non sorrette da un intento dichiaratamente persecutorio, risultino in concreto idonee a ledere la dignità, la serenità, il senso di appartenenza o l'equilibrio emotivo del minore in ambito sportivo.

Tale principio assume un rilievo del tutto peculiare nell'attività di base, che è priva di finalità agonistica e nella quale la gara costituisce uno strumento educativo costruito per assicurare a ogni bambino una presenza effettiva in campo, con sostituzioni libere e senza classifiche. A quell'età la partecipazione alla gara non è un premio riservato ai più capaci, ma una componente essenziale del percorso formativo e del senso di appartenenza al gruppo.

Nel medesimo senso, del resto, depongono i principi sovraordinati che la normativa federale è chiamata ad attuare, primo fra tutti l'art. 30, par. 5, lett. d), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3.3.2009, n. 18, che impegna gli Stati a garantire che i minori con disabilità abbiano pari accesso alla partecipazione alle attività ludiche, ricreative e sportive; ma anche la legge 1.3.2006, n. 67 che qualifica come discriminatorio il trattamento meno favorevole riservato a una persona per motivi connessi alla disabilità, anche quando derivi da criteri o prassi apparentemente neutri.

4. Come noto, è onere della Procura Federale fornire la prova della sussistenza dell'illecito contestato; tale onere va assolto raggiungendo, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026), essendo sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; CFA, Sez. I, n. 25/20252026; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026), purché gli indizi corrispondano a dati di fatto certi e non consistano in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026).

Nel caso in esame, si ritiene che tale onere probatorio sia stato raggiunto.

5. La ricostruzione del fatto storico operata dal primo giudice non è, nei suoi elementi essenziali, in contestazione, essendo pacifico e concordemente riferito da tutti i soggetti escussi, ivi compresi i dirigenti, che il minore non sia stato convocato per alcuna gara ufficiale dalla seconda metà di ottobre 2025 sino ai primi di maggio 2026.

Tale circostanza è confermata dal padre del minore, dal genitore di altro tesserato della medesima categoria, dal collaboratore tecnico *[omissis]* e dallo stesso signor *[omissis]*, il quale ha dichiarato che la società, dal contatto con la psicologa, ha evitato che il minore prendesse parte alle partite.

Dagli atti risulta altresì che l'esclusione dalle gare sia stata formalizzata nell'incontro con i genitori del 5.12.2025 e ribadita dal signor *[omissis]* con la comunicazione del 29.1.2026, nella quale, in risposta alla richiesta dei genitori del 18.12.2025 di conoscere se e quando il figlio sarebbe stato nuovamente convocato, si affermava che la presenza nello spogliatoio post gara e la partecipazione alle partite costituivano dinamiche complesse che allo stato attuale non erano gestibili.

E' emerso altresì che la situazione sia rimasta invariata anche dopo la segnalazione dei genitori del 4.3.2026 e il successivo sollecito del 22.4.2026, e che il minore abbia potuto nuovamente prendere parte alle gare e frequentare lo spogliatoio soltanto dopo le dimissioni del signor *[omissis]*, all'inizio del mese di maggio 2026, quando la responsabilità dei bambini della categoria Pulcini è stata affidata ad altro dirigente.

6. Ciò che invece è in discussione è la ragione di tale esclusione, che il Tribunale Federale Territoriale individua in una "precisa e specifica indicazione terapeutica". Tuttavia tale risultanza è smentita dagli atti del procedimento.

In primo luogo, dalla relazione del 10.11.2025 inoltrata dalla dott.ssa *[omissis]*, psicologa e psicoterapeuta del C.N.P.I.A. di *[omissis]*, non emerge alcuna indicazione in ordine alla partecipazione alle gare. L'unica cautela in essa formulata riguarda lo spogliatoio "post allenamento", ed è espressa in termini dichiaratamente provvisori: "al momento credo che per [il minore] sia ancora presto condividere l'importante momento formativo dello spogliatoio post allenamento. È necessaria una preparazione maggiore".

Non solo, ma nella sua nota la professionista avverte che "escludere il bambino dal contesto, invece ha un elevato rischio di frattura della fiducia che potrebbe causare complicazioni maggiori, sarebbe quindi da evitare (almeno in questa fascia di età)".

Il successivo chiarimento del 22.5.2026 conferma tale lettura: la professionista ha precisato che la sottolineatura sullo spogliatoio era stata formulata "solo per cercare di trovare una mediazione" e che con la madre si era convenuto, "in attesa di miglioramenti in campo", di "attendere qualche settimana il rientro negli spogliatoi".

Nessuna indicazione, insomma, era rivolta a limitare la partecipazione del minore alle gare ufficiali, che nella comunicazione non sono neppure menzionate. Né la cautela relativa allo spogliatoio poteva essere intesa come un divieto a tempo indeterminato, giacché essa era riferita al momento post-allenamento, era formulata in termini temporali molto circoscritti ("al momento") e, come successivamente chiarito dalla professionista, era stata suggerita al solo fine di ricercare una mediazione, avendo convenuto con la madre del minore di attendere qualche settimana per il rientro negli spogliatoi.

Il primo Giudice ha dunque attribuito alla professionista una prescrizione che questa non ha mai dato, ricavandola per via deduttiva da una cautela di contenuto diverso e di durata limitata.

7. Del resto, la cautela relativa allo spogliatoio post gara non precludeva affatto la partecipazione alle gare, tanto è vero che per tutta la stagione il minore si è presentato agli allenamenti già cambiato e se n'è andato senza fare la doccia, per cui nulla avrebbe impedito di adottare la medesima modalità in occasione delle gare.

A trasformare lo spogliatoio in una condizione di accesso alla gara è stata piuttosto la regola interna, introdotta dal signor *[omissis]*, che subordinava la convocazione alla presenza a entrambi gli allenamenti settimanali e alla doccia negli spogliatoi societari: applicata a un bambino al quale la società stessa aveva precluso lo spogliatoio, quella regola si è risolta in una esclusione automatica dalle gare, senza alcuna valutazione individualizzata delle esigenze del minore.

Peraltro, quand'anche astrattamente rivolta a finalità educative, una siffatta regola organizzativa non può certo prevalere, nell'attività di base, sul diritto del minore a partecipare al gioco, che l'art. 3, comma 2, del Regolamento di safeguarding colloca su un piano preminente rispetto a ogni altra considerazione.

Per giunta, è risultato che all'interno della società fossero state prospettate soluzioni alternative, tutte respinte dal tecnico *[omissis]*. Il signor *[omissis]*, incaricato di osservare alcuni allenamenti, ha riferito di avere suggerito al signor *[omissis]* di "far fare qualche piccola partita o amichevole, anche senza spogliatoi, con la presenza di un membro della società in panchina, giusto per far godere al bimbo tale momento", ricevendo la risposta che il tecnico "non se la sentiva"; e, secondo quanto riferito dal padre del minore, nell'incontro del 5.12.2025 il Responsabile safeguarding aveva prospettato la convocazione per gare o amichevoli, "in quanto non sarebbe stato opportuno una esclusione totale dalle gare", incontrando la netta contrarietà del tecnico.

8. Neppure può essere condiviso l'ulteriore argomento del primo Giudice, secondo cui alla comunicazione del 10.11.2025 non era seguita alcun aggiornamento da parte della psicologa circa un miglioramento della situazione del minore.

Come esattamente dedotto in sede di reclamo, non era la professionista a dover promuovere aggiornamenti, ma la società a doversi attivare per verificare l'evoluzione del percorso del minore, tanto più che la stessa professionista si era espressamente dichiarata disponibile a fornire ulteriori suggerimenti, anche con il coinvolgimento dei terapisti che seguivano il minore. Dagli atti, invece, non risulta che la società abbia mai più interpellato la psicologa in ordine alla possibilità di una partecipazione, anche graduale, del minore alle gare, pur a fronte delle ripetute richieste dei genitori.

Se così non fosse, si perverrebbe ad una sostanziale inversione della prospettiva imposta dalla normativa sopra richiamata, la quale configura in capo alla società e al responsabile safeguarding un preciso dovere di attivazione e non un'attesa passiva di iniziative esterne. Grava su costoro, come già affermato da questa Corte Federale, il dovere di verificare, sempre e comunque, che ogni determinazione sia conforme ai principi di tutela del minore, e ciò tanto più ove non risulti che il professionista abbia avallato le specifiche modalità attuative poi adottate (CFA, Sez. I, n. 32/2026-2027). E nel caso in esame, la professionista non solo non ha avallato l'esclusione dalle gare, ma l'aveva preventivamente sconsigliata.

Di particolare significato è, infine, la circostanza che ai primi di maggio 2026, cessato l'incarico del signor *[omissis]*, il minore sia stato immediatamente riammesso tanto allo spogliatoio quanto alle gare, in assenza di qualsiasi nuova indicazione clinica.

Se la preclusione fosse stata effettivamente dettata da esigenze terapeutiche, non si comprenderebbe come essa sia potuta venir meno per effetto del solo avvicendamento del responsabile tecnico. Il dato dimostra, al contrario, che la ragione dell'esclusione risiedeva in una scelta organizzativa riferibile a quest'ultimo.

9. Così ricostruito il fatto nella sua oggettività, la sua qualificazione giuridica non può che essere quella prospettata dalla Procura Federale nel suo atto di deferimento.

A mente dell'art. 4 del Regolamento safeguarding della F.I.G.C., costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, tra le altre, l'incuria (comma 1, lett. f) e la discriminazione (comma 1, lett. i), delle quali il successivo comma 2 fornisce la definizione.

Per "incuria" si intende, ai sensi del comma 2, lett. f), la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo, e per "discriminazione", ai sensi del comma 2, lett. i), qualsiasi comportamento finalizzato a

conseguire un effetto discriminatorio basato su una serie di condizioni personali, tra le quali la disabilità.

Mentre l'incuria è definita in termini puramente oggettivi, come mancata soddisfazione di necessità fondamentali, e prescinde perciò dalla prova di un intento lesivo, per quanto riguarda la discriminazione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le fattispecie descritte dall'art. 4 del Regolamento sono costruite in termini di idoneità lesiva della condotta, e non di effettivo danno alla vittima, e che esse non richiedono il dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta materiale (CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027). L'espressione "finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio" non postula quindi necessariamente un animo ostile o un intento persecutorio nei confronti del minore, ma designa l'oggettiva direzione della condotta che assuma come criterio la condizione personale del tesserato e che sia idonea a produrre un trattamento deteriore rispetto ai compagni.

Venendo al caso in esame, se è vero che la composizione delle distinte di gara è rimessa all'autonomia organizzativa e tecnica della società, nell'ordinamento federale nessuna prerogativa societaria può essere piegata a fini contrastanti con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e con i doveri di cui agli artt. 3 e 5 del Regolamento. E il fisiologico margine di rotazione che una società conserva in un gruppo di trentacinque bambini non può certo condurre ad una sistematica esclusione di uno di essi da tutte le gare ufficiali per l'intera stagione, quando la ragione che la determina è la sua condizione personale.

In considerazione dalla peculiare condizione del minore, la società era chiamata ad un dovere di tutela rafforzato ai sensi dell'art. 5, lett. c) e g), del Regolamento. Il bambino che più di ogni altro andava protetto e accompagnato nella partecipazione al gruppo è stato invece quello rispetto al quale la tutela è stata allentata sino a farne il solo escluso dalle gare.

Questa Corte non ignora le difficoltà cui è andata incontro la società; ma se è pur vero che gli allenamenti sono comunque proseguiti, oltre tutto in un gruppo ristretto e con un adulto di riferimento, e che la famiglia è stata sempre coinvolta, tali iniziative non neutralizzano il dato centrale della vicenda. Per l'intera stagione sportiva, di fatto, il minore è stato escluso in ragione della sua condizione dalla partecipazione al gioco, ossia dalla componente dell'attività che per un bambino di nove anni dà senso all'appartenenza alla squadra.

La condotta ascritta al capo b) della incolpazione è dunque sussumibile nelle fattispecie della discriminazione per motivi connessi alla disabilità e dell'incuria rispetto alle necessità educative ed emotive del minore, di cui all'art. 4, comma 2, lett. i) e f), del Regolamento, ed integra la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quale norma di chiusura posta a presidio dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

10. A questo punto occorre verificare, come sollecitato dalla difesa, la riferibilità della condotta così accertata a ciascuno dei deferiti.

Quanto al signor *[omissis]*, tutti i soggetti escussi concordano nell'indicarlo come l'unico responsabile delle convocazioni. È stato lui a introdurre la regola secondo cui la convocazione alla partita era condizionata alla doccia negli spogliatoi, nonché a comunicare alla famiglia l'esclusione dalle gare, opponendosi alla diversa proposta del Responsabile safeguarding di far disputare al bambino almeno qualche amichevole. Soltanto con la cessazione del suo incarico, la preclusione è venuta meno.

La condotta contestata al capo b) gli è dunque direttamente riferibile, né vale ad escluderla la difficoltà di gestire un gruppo numeroso senza una figura dedicata. E non attenua certo la sua posizione la circostanza, accertata con statuizione ormai definitiva sul capo a), che egli svolgesse di fatto il ruolo di allenatore senza alcuna formazione abilitante: la scelta di assumere un ruolo educativo nei confronti di bambini in assenza della preparazione richiesta è anzi all'origine dell'inadeguata gestione della vicenda.

Quanto al signor *[omissis]*, la contestazione mossagli non individua una condotta materiale, quanto piuttosto la violazione degli obblighi di garanzia derivanti dalla funzione di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Si è già avuto modo di precisare che sul titolare di una posizione di garanzia in materia di safeguarding incombe un'opera di organizzazione idonea ad assicurare un ambiente sano, cui può aggiungersi una specifica responsabilità per culpa in vigilando, in ragione dell'obbligo di controllare periodicamente quanto accade all'interno della società e di vigilare sul rispetto del Regolamento (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026), e che la responsabilità dei collaboratori resta aggiuntiva e non elisiva di quella del garante, il quale non può disinteressarsi della corretta esecuzione delle attività affidate ad altri (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026).

Questa Corte dà atto dell'impegno profuso dal signor *[omissis]*, che ha cercato il contatto con la professionista, ne ha trasmesso le indicazioni allo staff, ha tentato di opporsi alla sospensione dell'allenamento disposta dai tecnici prospettando la partecipazione del bambino ad alcune gare e ne ha seguito le assenze. Il ruolo di garanzia, tuttavia, non è meramente propositivo, e, sotto tale profilo, egli non ha più interpellato la professionista, né promosso alcuna rivalutazione della misura, e

non ha investito gli organi sociali del contrasto tra la propria valutazione e quella del tecnico, neppure dopo le diffide della famiglia del marzo e dell'aprile 2026, tanto che il presidente ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcun resoconto delle attività svolte.

Tali omissioni integrano la violazione contestata, concretandosi nell'inosservanza dell'obbligo di garantire che la misura adottata nei confronti del minore fosse conforme ai principi inclusivi, proporzionata e periodicamente verificata, con conseguente mantenimento della discriminazione proprio sotto la vigilanza del soggetto tenuto a prevenirla.

Consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. *[omissis]*, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati *[omissis]* e *[omissis]*.

11. Ritenuto, dunque, che sussistano in capo ai deferiti le condotte loro rispettivamente ascritte, occorre a questo punto valutare quale sia la sanzione più corretta, alla luce delle risultanze del procedimento.

L'art. 12 del Regolamento safeguarding prevede che il mancato adempimento degli obblighi previsti sia sanzionato secondo quanto disposto dal Codice di giustizia sportiva. E l'art. 28 bis, al comma 5, del C.G.S. dispone che i tesserati che pongano in essere, o tentino di porre in essere, le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento safeguarding siano puniti con la inibizione o con la squalifica non inferiore a sei mesi o nei casi più gravi con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

Nel caso in esame, tuttavia, l'art. 28 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva non è stato contestato ad alcuno dei deferiti, avendo la Procura Federale contestato piuttosto la violazione dell'art. 4, comma 1, del medesimo Codice in relazione all'art. 4 (e, per il signor *[omissis]*, all'art. 11) del Regolamento safeguarding.

Il principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, che presidia il diritto di difesa dell'incolpato, impedisce di applicare d'ufficio una fattispecie sanzionatoria non evocata dall'organo requirente, a maggior ragione ove più severa.

Ne consegue che le sanzioni andranno determinate secondo il criterio generale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva - che impone di tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e di valutare le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - e nell'ambito del catalogo sanzionatorio di cui all'art. 9 del medesimo Codice, secondo l'ampia discrezionalità valutativa rimessa al Giudice disciplinare, alla quale fa da contraltare l'obbligo di motivazione della dosimetria sanzionatoria, e alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualismo sanzionatorio (CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 1/2026-2027).

Depongono nel senso della gravità dei fatti l'età del tesserato coinvolto, di nove anni all'epoca, la sua condizione di particolare fragilità, nota alla società sin dall'ottobre 2025, e la durata della misura, estesa all'intera stagione sportiva e mantenuta anche dopo le formali segnalazioni della famiglia.

Depongono, per contro, in senso attenuativo le obiettive difficoltà di gestione, riconosciute dalla stessa Procura Federale; la circostanza che la condizione del minore sia stata resa nota alla società solo dopo l'episodio del 20.10.2025; l'assenza di supporto specialistico in campo; la prosecuzione degli allenamenti con modalità adattate; l'assenza di qualsiasi intento ostile nei confronti del bambino.

Quanto al signor *[omissis]*, si ritiene congrua la irrogazione della sanzione dell'inibizione per ulteriori mesi 2 (due), che si aggiunge a quella, già inflitta in primo grado e non oggetto di impugnazione, di cui al capo a).

Quanto al signor *[omissis]*, la natura omissiva della condotta ascrittagli, il concreto impegno profuso nella gestione della vicenda, l'opposizione alla sospensione degli allenamenti e la proposta, rimasta inascoltata, di far partecipare il minore ad alcune gare, pur non valendo ad escludere la responsabilità, ne attenuano sensibilmente il disvalore soggettivo, tanto da rendere congrua la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno),

Quanto alla società A.S.D. *[omissis]*, tenuto conto della gravità dei fatti, della natura dilettantistica del sodalizio e del venir meno, per effetto del decesso del presidente, del titolo di responsabilità diretta in relazione al capo b), il Collegio ritiene congruo un aumento di € 200,00 rispetto a quanto stabilito in primo grado, e dunque la determinazione dell'ammenda nella misura complessiva di € 800,00.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. *[omissis]*: l'inibizione di ulteriori mesi 2 (due);

- al Sig. *[omissis]*: l'inibizione di mesi 1 (uno);

- alla società ASD *[omissis]*: l'ammenda di ulteriori € 200,00 (duecento/00).

Dichiara estinto il procedimento per il Sig. *[omissis]*.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Salvatore Casula	Marco Lipari

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce